

Reggio di Calabria

Regolamento Corsi Singoli

Art. 1

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 del Regolamento del Corso di Studio LM-94 e L-39 a.a. 2017/2018 e dell'art 10 del Regolamento del Corso di Studio LM-87 a.a. 2017/2018, definisce le norme per l'ammissione alla frequenza di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".
- 2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Ateneo. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

Art. 2 Iscrizione ai corsi singoli

- 1. L'iscrizione ai corsi singoli
- ha la durata di un anno accademico;
- consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per l'anno accademico di iscrizione;
- è limitata a un numero massimo di 60 CFU acquisibili;
- prevede il rilascio di regolare certificazione degli studi compiuti e degli esami superati.
- 2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico.
- 3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.
- 4. L'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella ad altro Corso di studio dell'Ateneo. Inoltre, non è consentita l'iscrizione in regime di interruzione o sospensione.
- 5. L'iscritto ai corsi singoli può fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Ateneo, ma non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 3 Tasse e contributi

- 1. La tassa di iscrizione e i contributi, proporzionati al numero di CFU acquisibili, sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I relativi importi sono indicati nella tabella tasse e contributi universitari allegata al Manifesto degli studi pubblicato annualmente sul sito dell'Ateneo.
- 2. La Normativa prevede:

una tassa di iscrizione annuale da versare in un'unica soluzione quale quota fissa, alla quale va aggiunto un contributo modulato a seconda del numero di CFU da conseguire. Per le tasse e per i contribuiti non è previsto alcun tipo di rimborso.

Art. 4 Finalità

- 1. Ai corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale, al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso alle Lauree magistrali dell'ordinamento D.M. 270/04 o a Scuole di specializzazione, o per la partecipazione a concorsi pubblici, ai corsi singoli, possono accedere altresì gli studenti iscritti presso altre università italiane e autorizzati dall'ateneo di appartenenza o studenti iscritti presso università estere.
- 2. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita anche a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio dell'Ateneo e che vogliano frequentarli nella prospettiva di prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.
- 3. È necessario il possesso del titolo di studio di scuola superiore di secondo grado.
- 4. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 60 CFU acquisibili per anno accademico.
- 5. L'eventuale riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di Laurea o Laurea magistrale, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Didattica.

Art. 5 Periodi utili per l'iscrizione ai corsi singoli

1. È possibile iscriversi ai corsi singoli a partire dal 01 settembre fino al 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con l'apertura delle immatricolazioni ai Corsi di laurea.